

5. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Carla Enrica Spantigati.

Il Soprintendente
Carla Enrica Spantigati

34

Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Piemonte

Bando di gara a pubblico incanto - Estratto - Villa della Regina - Affidamento incarico redazione prime indicazioni e piano sicurezza e coordinamento e fascicolo tecnico ex D.Lgs 494/96 s.m.i. - (Lotti A1, A2)

1. Stazione appaltante: Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Piemonte, via Accademia delle Scienze, 5 - 10100 Torino, tel. 011/56.41.744 - 771, fax 011 54.95.47.

2. Pubblico incanto ex R.D. 827/24: affidamento incarico redazione prime indicazioni e piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo tecnico ex D.Lgs. 494/96 s.m.i. dei seguenti Lotti: A1) "Villa della Regina in Torino: restauro corte e scalone d'onore"; A2) "Villa della Regina in Torino: completamento restauri, arredi e impianti".

Ammontare complessivo presunto corrispettivo: euro 62.526,73 oneri fiscali e previdenziali esclusi.

3. Bando di gara integrale, documentazione complementare comprendente l'allegato A "Disciplinare di gara" e relativi allegati A1 "Tabella corrispettivi", A2 "Dichiarazione di possesso dei requisiti minimi di capacità economica e tecnica", A3 "Schema di contratto" sarà inviata mediante servizio Poste Italiane S.p.A. a semplice richiesta fatta via fax dall'interessato con allegata fotocopia ricevuta versamento fatto dall'interessato medesimo di Euro 25 sul c/c n. 6106 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino (con imputazione al capo XXIX cap. 3680) bollettino di c/c postale da ritirare presso la stazione appaltante o richiesta fac-simile causale: "gara incarico 494 lotti Villa A1) e A2)".

4. Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12.00 del 22.2.2002, pena esclusione.

5. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Carla Enrica Spantigati.

Il Soprintendente
Carla Enrica Spantigati

35

Trenitalia - Torino

Estratto di bando di gara a procedura ristretta fornitura di prodotti hardware e software: personal computer con s. o. windows, stampanti, telefax

Si rende noto che in data 16/1/2002 è stato spedito per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Torino il bando di gara a procedura ristretta, ai sensi del Regolamento di attività negoziale FS, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativo al seguente appalto:

"Fornitura di prodotti hardware e software: personal computer con s. o. windows, stampanti, telefax".

L'importo presunto della fornitura è di euro 81.368,00 (Euro ottantunomila trecentosessantotto/00) - I.V.A. esclusa. Lotto unico

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal bando integrale di gara, possono chiedere di essere invitati nelle modalità previste nel bando, entro e non oltre le ore 14.00 del 22/2/2002, al seguente indirizzo: Trenitalia S.p.A. Divisione Trasporto Regionale -Direzione Regionale Piemonte - Nucleo Attività Negoziale ed Acquisti - Via Nizza n. 8bis - 10125 Torino.

Il bando integrale di gara, oltre ad essere esposto presso l'Albo Pretorio del Comune di Torino e presso l'Albo della struttura che ha indetto la gara, è reperibile all'indirizzo internet: <http://www.gare.trenitalia.it>.

Le richieste di partecipazione non vincolano questa Società.

Per informazioni tel. 011.6652113, 011.6653827, 011.6652033, fax 011.6652524.

Il Responsabile
Ewald Fischnaller

36

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Asti - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di discarica di prima categoria per lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 15.1.02 il Consorzio Smaltimento Rifiuti "Astigiano" - via Brofferio n. 48, 14100 Asti, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, Asti, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della L.R. n. 40/1998, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di discarica di prima categoria per lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi nel Comune di Cerro Tanaro - prot. n. 2691 del 15.1.02.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 15.1.02.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale - piazza Alfieri, 33 - Asti, dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, in Asti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 6 e all'articolo 14, comma 5 della l.r. 40/1998 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Oreste Meschia - Tel. 0141-433208 - Dirigente del Settore Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Angelo Rossi - Tel. 0141-433305, responsabile dell'Ufficio di deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

1. Opera di presa della bealera degli Accenti in Comune di Chianocco - 2. Rinnovo e potenziamento degli impianti idroelettrici sul torrente Orco, Comune di Cuorgnè - 3. Impianto di trattamento di sterilizzazione dei rifiuti sanitari presso la Casa Circondariale delle Vallette, Comune di Torino - 4. Coltivazione di sito Comune di Stoccaggio di materiale di scarto proveniente da estrazione della Pietra di Luserna in località Prà del Torno, Comune di Rorà - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che:

1. Il Consorzio per il miglioramento fondiario e lo sviluppo agricolo e zootecnico di Chianocco con sede in Chianocco, fraz. Roccaforte n. 1, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di opera di presa della bealera degli Accenti in Comune di Chianocco, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

2. La N.I.E. S.r.l., Nuove Iniziative Energetiche, con sede in Milano, Via Santa Maria Valle n. 7, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di rinnovo e potenziamento degli impianti idroelettrici sul torrente Orco, Comune di Cuorgnè, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

3. La Cooperativa Sociale Arcobaleno con sede in Torino, C.so Trapani n. 95/A, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di impianto di trattamento di sterilizzazione dei rifiuti sanitari presso la casa circondariale delle Vallette, Comune di Torino, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

4. Il Consorzio "Discarica Prà del Torno" con sede in Bagnolo Piemonte (CN), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 27, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di coltivazione di sito comune di stoccaggio di materiale di scarto proveniente da estrazione della pietra di luserna in località Prà del Torno, Comune di Rorà, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione dei procedimenti inerenti la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità Competente, i progetti sono da ritenersi esclusi dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. la responsabile dei procedimenti indicati ai numeri 1 e 4 dell'oggetto è la dott.ssa Paola Molina, del Servizio V.I.A., tel. 011/861.38.25 fax. 011/ 861.38.57; il responsabile dei procedimenti indicati ai numeri 2 e 3 dell'oggetto è l'ing. Valerio Vittone, del Servizio V.I.A., tel. 011/861.38.25 fax 011/861.38.57

La Dirigente del Servizio
Paola Molina

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Potenziamento dell'impianto idroelettrico denominato Bagnola in Comune di Varallo Sesia mediante una nuova opera di presa sul Torrente Mastallone in località Ponte Selva del Comune di Cravagliana - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 16/1/02 la società Polioplast con sede legale a Casnigo (Bg), via Agro n. 9, ha presentato presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, (Servizio Piano Territoriale - Settore Pianificazione Territoriale), via S. Cristoforo, 3 -

13100 Vercelli, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di "Potenziamento dell'impianto idroelettrico denominato Bagnola in Comune di Varallo Sesia mediante una nuova opera di presa sul Torrente Mastallone in località Ponte Selva del Comune di Cravagliana" allegati alla domanda di Pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Vercelli - Autorità competente in materia di V.I.A., (prot. di ricevimento n. 1462 del 16/1/02), ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 40/98.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 16/1/02.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (da Lunedì a Giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00), per 45 giorni a partire dal 16/1/02, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è il geom. Carlo Robutti - Servizio Risorse Idriche, Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli, tel. 0161/590297.

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi all'arch. Laura Trada, Servizio Piano Territoriale - Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli, tel. 0161/590323.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile dell'Organo Tecnico Provinciale
Direttore del Settore Pianificazione Territoriale
Giorgio Gaietta

Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria

Accordo di programma ai sensi dell'art. 33 della legge 267 del 18.8.2002, tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino, l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino e il Presidio Ospedaliero San Camillo di Torino, finalizzato all'adeguamento funzionale del Presidio Ospedaliero "San Camillo" di Torino

Data di avvio del procedimento: 10.1.2002.

Termine massimo per la conclusione del procedimento 60 giorni dal termine delle presentazioni di memorie e documenti.

Responsabile del procedimento: Beniamino Marchetti.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Programmazione Sanitaria - Corso Regina Margherita n. 153 bis - Torino - Tel. 011-4322157.

Termine per la presentazione di memorie e documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Procedimento
Beniamino Marchetti

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bossolasco (Cuneo)

Statuto comunale - Deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 18-2-2000

Titolo I
Principi fondamentali

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Bossolasco è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune è sita in piazza Oberto n. 2.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di favorire la pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

Art. 8

Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

Organi istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

Consiglio comunale

Art. 10

Elezione - Composizione - Presidenza - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso.

In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio avviene nel mese di settembre di ogni anno, con l'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono messe a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare preventivamente l'assenza dalla seduta e comunque per iscritto entro due giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale in libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo II

Giunta e Sindaco

Art. 17

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 18

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 19

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 20

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 21

*Divieto generale di incarichi e consulenze
Obbligo di astensione*

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 22

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo di norma la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina le condizioni del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 23

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di 2 e massimo di 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale con delega in materia di urbanistica, di edilizia e dei lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività pro-

fessionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 27

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominare dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Titolo III

Istituti di partecipazione - Difensore civico

Capo I

Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e proposte

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

2. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, i lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Capo II

Difensore Civico

Art. 31

Istituzione dell'ufficio

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, delle tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 32

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Titolo IV

Attività amministrativa

Art. 33

Albo pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 34

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a prov-

vedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni, la Comunità Montana e con la Provincia.

Titolo V

Patrimonio - Finanza - Contabilità

Art. 35

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 36

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 37

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Titolo VI

I SERVIZI

Art. 38

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti

pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 39

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 40

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Titolo VII

Forme di associazione e cooperazione

Accordi di programma

Art. 42

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli

enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 43

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di comunità Montane di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VIII

Uffici e Personale - Segretario comunale

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 44

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 45

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 46

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art. 47

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 48

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, od anche, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando il titolo di studio specifico richiesto dall'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionali dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II

Segretario Comunale - Vice Segretario

Art. 49

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. In relazione al combinato disposto dell'art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 50

Responsabili degli uffici e dei servizi Responsabili del Procedimento

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressioni dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge n. 142/1990;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Nell'ambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 51

Avocazione

1. Il Sindaco non può avocare a sé o adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 52

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 53

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale co il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggio-

ranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

1

Comune di Frabosa Sottana (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29 novembre 2001: " Modifiche allo Statuto Comunale - Approvazione "

(omissis)

Dopo l'art. 3, si aggiunge il seguente:

3 bis Statuto

6. Il presente Statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta al Comune dal dettato della Costituzione. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte primaria.

All'art. 4, " Finalità e compiti "

si aggiungono i seguenti commi:

6. Il Comune tutela, attua e valorizza:

a) una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità responsabili, dedicando una particolare attenzione ai diritti degli anziani, degli inabili e degli invalidi, dei non garantiti, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale;

b) la tutela dei diritti delle bambine e dei bambini, promuovendone in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità;

c) la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, l'associazionismo, la crescita culturale, sociale e professionale;

d) il diritto allo studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico e garantendo il godimento da parte della comunità;

e) la diffusione della cultura nelle sue varie articolazioni e forme con particolare riguardo alla storia locale, al dialetto, alla toponomastica nonché alle tradizioni ed ai costumi del luogo, anche riconoscendo e valorizzando il gruppo folkloristico "I Balarin de Kyè";

f) l'esercizio e l'incremento delle attività sportive, culturali, ricreative e del turismo con gli organismi di analoga finalità presenti sul territorio, con particolare riguardo all'attività dello Sci Club Artesina, Prato Nevoso Sci Club, Mondolè Ski Team nonché della Società partecipata Mondolè Ski S.r.l. al fine

di garantire la pratica dello sci agonistico dei giovani;

g) l'attività della Scuola di Sci Artesina e della Scuola di Sci Prato Nevoso;

h) l'Associazione Alpini;

i) il diritto al lavoro e alla libertà di impresa, perseguendo una politica che favorisca l'occupazione ed offra a tutti - donne e uomini - pari opportunità;

j) la funzione sociale dell'iniziativa privata ed economica, anche sollecitando l'associazionismo economico e la cooperazione;

k) il lavoro onesto e decoroso in tutte le sue forme;

l) l'attuazione degli interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la lotta alla criminalità, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita sicura;

m) l'attuazione degli interventi volti a garantire la protezione civile sul territorio;

n) la promozione del volontariato in tutte le sue forme;

o) la partecipazione attiva alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali; a questo scopo stabilisce rapporti con altri popoli attraverso gemellaggi e manifestazioni, favorendo contatti e promuovendo iniziative con le associazioni che rappresentano i cittadini nel mondo;

p) le attività che avvalorano e diffondono l'immagine ed il nome del Comune di Frabosa Sottana e riconosce alla "Sagra della Castagna" quale risposta effettiva di incontro di tradizioni culturali, sportive, agricole, gastronomiche che incrementando il turismo contribuiscono allo sviluppo socio economico in tutte le sue forme.

7. In considerazione della vastità e delle diverse altitudini su cui si articola il territorio comunale, dell'alta affluenza turistica che richiede una costante, capillare presenza ed attenzione su tutto il territorio, il Comune usufruisce delle Pro Loco, delle Associazioni e delle scuole di sci.

All'art. 55 - Entrata in vigore dello Statuto

L'art. 55 si sostituisce con il seguente:

Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Segretario Comunale
Ileana Ienco

2

Comune di Sparone (Torino)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Comune e sue funzioni

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

Art. 3 - Finalità e contenuto dello statuto

Art. 4 - Tutela della salute

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale

Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 7 - Assetto e utilizzazione del territorio

Art. 8 - Sviluppo economico

Art. 9 - Programmazione economico - sociale e territoriale. Cooperazione con la Comunità montana e la Regione

Art. 10 - Forme associative di gestione di servizi pubblici. Cooperazione ed accordi di programma

Art. 11 - Servizi pubblici comunali

TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - I Consiglieri Comunali

Art. 12 - Il Consigliere comunale

Art. 13 - Doveri del consigliere

Art. 14 - Diritti del consigliere

Art. 15 - Dimissioni e decadenza del consigliere

Art. 16 - Consigliere anziano

Art. 17 - Gruppo consiliari e capigruppo

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 18 - Il Consiglio comunale e le sue competenze

Art. 19 - Prima adunanza

Art. 20 - Convocazione del Consiglio comunale

Art. 21 - Ordine del giorno

Art. 22 - Consegna dell'avviso di convocazione

Art. 23 - Numero legale per la validità delle sedute

Art. 24 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Art. 25 - Pubblicità delle sedute

Art. 26 - Delle votazioni e della pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consiliari e loro controllo preventivo di legittimità

Art. 27 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 28 - Commissioni d'indagine

Art. 29 - Regolamento interno del Consiglio. Pari opportunità

Capo III - La Giunta Comunale

Art. 30 - La Giunta Comunale. Composizione e presidenza

Art. 31 - Nomina della Giunta Comunale

Art. 32 - Divieto di incarichi e consulenze di esercizio di attività professionale

Art. 33 - Durata in carica della Giunta

Art. 34 - Mozione di sfiducia

Art. 35 - Decadenza della Giunta Comunale

Art. 36 - Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 37 - Competenze della Giunta comunale

Art. 38 - Deliberazioni di urgenza della Giunta Comunale

Art. 39 - Pubblicazione delle deliberazioni di Giunta. Controllo preventivo di legittimità

Capo IV - Il Sindaco

Art. 40 - Il Sindaco, organo istituzionale ed ufficiale di governo

Art. 41 - Competenze del Sindaco

Art. 42 - Disciplina dello status degli amministratori comunali

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 43 - Libere forme associative

Art. 44 - Forme di partecipazione

Art. 45 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 46 - Istanze

Art. 47 - Petizioni

Art. 48 - Proposte

Art. 49 - Consultazioni e referendum

Art. 50 - Effetti del referendum

Art. 51 - Azione popolare e diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 52 - Pubblicità e notificazione degli atti

Art. 53 - Il difensore civico

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI DEL COMUNE

Art. 54 - Il Segretario comunale

Art. 55 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 56 - L'ufficio comunale

Art. 57 - Disciplina dello status del personale

TITOLO V - ENTI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 58 - Costituzione e partecipazione

Art. 59 - Istituzioni

TITOLO VI - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 60 - Demanio e patrimonio. Inventario

Art. 61 - Beni patrimoniali disponibili

Art. 62 - Determinazione a contrattare e relative procedure

Art. 63 - Autonomia finanziaria e programmazione operativa

Art. 64 - Revisione del conto

Art. 65 - Denuncia per fatti di gestione da parte di consiglieri

Art. 66 - Servizio di Tesoreria

TITOLO VII - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 67 - Adozione dello statuto

Art. 68 - I regolamenti

Art. 69 - Modifica dello statuto

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia del Comune e sue funzioni

1. - Il Comune, quale ente locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esso ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esso è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite ai comuni con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. - Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguata-

mente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. - In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune non deve intervenire fino a quando la società civile con le sue diverse componenti, i cittadini, le famiglie e le formazioni sociali provvede direttamente ad organizzare il soddisfacimento dei bisogni.

4. - Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

5. - Il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

6. - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.

7. - Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

8. - Sono organi di governo del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco.

9. - Al sindaco è attribuita la rappresentanza istituzionale del comune. Ai dirigenti invece è attribuita al rappresentanza legale, anche in giudizio. Nel caso però di assenza o impedimento sia dei dirigenti che dei responsabili degli uffici e dei servizi, la rappresentanza legale, anche in giudizio, viene esercitata dal Sindaco.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. - Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di:

Locana, Ribordone, Ronco Canavese, Pont Canavese, Alpette, Canischio, Forno Canavese, Corio e Pratiglione

2. - Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale.

3. - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. - Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3

Finalità e contenuto dello statuto

1. - Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di col-

laborazione fra comuni, comunità montana e provincia, di partecipazione popolare, di decentramento, di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi e di quanto ulteriormente previsto dal predetto testo unico.

2. - Lo statuto stabilisce altresì norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/04/1991 n. 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 4 Tutela della salute

1. - Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.

Art. 5 Tutela del patrimonio naturale

1. - Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. - Il Comune promuove o in via diretta ed autonoma od in associazione con altri comuni o mediante delega alla Comunità montana, la gestione e la manutenzione dei boschi di proprietà comunale e di quelli di proprietà privata mediante apposite convenzioni tra proprietari. Promuove altresì la valorizzazione delle potenzialità dei beni agrosilvo - pastorali (comunanze, comunioni familiari montane) in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, sulla base di norme emanate dalla Regione.

Art. 6 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2. - Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di enti, organismi ed associazioni.

3. - I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Art. 7 Assetto e utilizzazione del territorio

1. - Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programma sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. - Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

3. - Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

4. - Il Comune, a mezzo del responsabile dell'ufficio tecnico comunale e dei vigili urbani, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8 Sviluppo economico

1. - Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

2. - Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

3. - Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 9 Programmazione economico - sociale e territoriale. Cooperazione con

la Comunità montana e la Regione.

1. - In conformità a quanto disposto dall'art. 5 - comma 2 - del D. Lgs n. 267/2000 il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. - Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Comunità montana, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 10 Forme associative di gestione di servizi pubblici. Cooperazione ed accordi di programma

1. - Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi allo scopo di migliorarli e di renderne più economica la gestione. Tra gli enti pubblici deve essere privilegiata la Comunità montana, di cui questo comune fa parte.

2. - Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità montana, la gestione del servizio può essere affidata ad uno dei comuni associati od alla Comunità Montana stessa.

3. - Per le finalità di cui al comma 2, il Comune può delegare alla Comunità montana i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e per la gestione dei servizi; in particolare può delegare la facoltà di contrarre, in suo nome e per suo conto, mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti o Istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.

4. - L'attività del Comune, diretta a conseguire obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti

previsti dagli artt. 30, 31, 32 del D.Lgs 267/2000 e della delega alla Comunità montana:

2. Convenzioni: al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri comuni, membri della Comunità montana, apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Consorzi: Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all' art. 114 del D. Lgs n. 267/2000 in quanto compatibili. Per quanto non previsto in questo articolo si fa rinvio a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs n. 267/2000.

4. Unione di comuni: le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune partecipa al programma, predisposto dalla Regione e concordato con i Comuni nelle apposite sedi concertative, avente il fine di individuare gli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzata anche attraverso le unioni di comuni. Il programma è aggiornato ogni tre anni. Per quanto non previsto in questo articolo si fa rinvio agli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 267/2000.

5. Accordi di programma: il Comune può attivare appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 11

Servizi pubblici comunali

1. - I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. - I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. - La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

2. In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione;

In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

Mediante la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;

2. A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale (art. 59 del presente statuto);

3. A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

4. Mediante la partecipazione a consorzi;

5. Mediante delega alla Comunità montana.

TITOLO II

L' ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I Consiglieri comunali

Art. 12

Il Consigliere comunale

1. - Ciascun Consigliere comunale rappresenta l' intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell' esercizio delle sue funzioni.

2. - I Consiglieri comunali entrano in carica al momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, all' atto della relativa deliberazione adottata dal Consiglio comunale

3. - Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l' ultimo eletto.

Art. 13

Doveri del Consigliere

1. - I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte, qualora istituite.

Art. 14

Diritti del Consigliere

1. - I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all' espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. - I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La interrogazione, in forma scritta, va presentata in segreteria comunale a mani del Sindaco in sede di adunanza consiliare.

3. - I consiglieri hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall' art. 39-comma 2- del Dlgs. N. 267/2000.

Art. 15

Dimissioni e decadenza del Consigliere

1. - Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune

nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve precedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

2. - Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

3. - Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare una lettera di contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Sindaco, udito il parere della Conferenza dei capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa seduta alla surrogazione, mediante convalida, del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.

4. - Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 del Dlgs. N. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 45-1° comma - del Dlgs. N. 267/2000.

5. - Il consiglio viene sciolto per cessazione della carica per dimissioni di metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 16

Consigliere anziano

1. - E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale fra i consiglieri proclamati eletti, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco.

Art. 17

Gruppi consiliari e capigruppo

1. - Nell'ambito del consiglio comunale si costituiscono i gruppi consiliari, in relazione alla lista di appartenenza ed indipendentemente dal numero.

2. - Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, o che intenda formare un gruppo a sé, ne dà tempestiva comunicazione scritta al Sindaco, allegando, nel primo caso, la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

3. - Nell'ambito del consiglio comunale è istituita la conferenza dei capi gruppo.

4. - Entro trenta giorni dalla seduta immediatamente successiva alla elezione, ogni gruppo consiliare deve comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio capogruppo, in mancanza si considera tale il consigliere che, alle elezioni, ha riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

5. - Dell'avvenuta designazione e dell'elenco degli appartenenti al gruppo, come di ogni successivo mutamento, deve essere data comunicazione scritta al Sindaco, perché dallo stesso sia data comunicazione al Consiglio.

6. - Il Sindaco, di norma, convoca la conferenza dei capigruppo per l'esame dei punti iscritti o da iscrivere all'ordine del giorno.

7. - Alla stessa conferenza dei capigruppo sono richiesti i pareri e le indicazioni sulle principali questioni attinenti all'attività complessiva del Comune e su tutti i problemi che richiedono particolari approfondimenti prima di essere inviati all'esame del Consiglio.

CAPO II

Il Consiglio comunale

Art. 18

Il Consiglio comunale e sue competenze

1. - Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da dodici membri.

2. - L'elezione dei consiglieri comunali si effettua col sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

3. - Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

4. - Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo la presidenza spetta al Consigliere anziano. Nell'ipotesi che il Sindaco si avvallesse della collaborazione di assessori esterni, in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Consigliere anziano.

5. - Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. - Il Consiglio comunale viene sciolto nei casi previsti dalla legge.

7. - Lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

8. - Le norme relative alla elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono contenute nei capi II e III del titolo III della parte I del Dlgs. N. 267/2000.

9. - Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

10. - Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuto del comune e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi

di cui all'art. 48-comma 3-del Dlgs. N. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.

c) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative ;

d) l' istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l' assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l' affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le connessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

11. - le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d' urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

12. - su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui il Comune non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze. Tali soggetti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

13. - il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all' ordine del giorno le questioni richieste;

14. - il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 19

Prima adunanza

1. - La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla

convocazione. In caso di inosservanza dell' obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. - In tale seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III della parte I del Dlgs. N. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall' art. 69 dello stesso decreto legislativo.

3. - La iscrizione all' ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è espressamente indicato, la surrogazione degli ineleggibili e l' avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

4. - La convalida riguarda anche il Sindaco in quanto membro del Consiglio comunale a tutti gli effetti.

5. - Ove il Sindaco non risulti convalidabile, si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale, stante il rapporto inscindibile che la legge instaura tra esso e il Consiglio;

6. - Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio secondo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare fedelmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell' interesse dell' Amministrazione per il pubblico bene";

7. - Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta da lui nominata. Comunica altresì che, entro il termine di tre mesi dall' insediamento, presenterà al Consiglio il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo.

8. - Il Sindaco comunica altresì che, con decorrenza 1 - 01 - 2002, ai sensi dell' art. 26 della legge 24.11.2000 n. 340, per questo Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non si fa più luogo alla elezione della commissione elettorale comunale, essendo le funzioni di Ufficiale elettorale attribuite al Sindaco.

Art. 20

Convocazione del Consiglio comunale

1. - Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell' adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 4° del presente articolo;

2. - Esso si riunisce in sessione ordinaria;

- entro il mese di giugno per l' approvazione del conto consuntivo dell' esercizio precedente;

- entro il mese di Dicembre per l' approvazione del bilancio preventivo dell' esercizio successivo;

3. - Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all' ordine del giorno il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

4. - Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) - per iniziativa del Sindaco;

b) - per deliberazione della Giunta comunale, che fissa altresì il giorno della seduta;

c) - su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, come precisato all' art. 18 del presente statuto;

5. - In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti;

6. - in occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all' esterno dell' edificio, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell' Unione Europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività.

Art. 21 Ordine del giorno

1. - L' ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco;

2. - L' elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all' albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza;

3. - Gli atti relativi agli argomenti da trattare dovranno essere messi a disposizione dei consiglieri comunali ventiquattro ore prima della seduta.

4.

Art. 22 Consegna dell' avviso di convocazione

1. - L' avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve comprendere la data, l' ora ed il luogo dell' adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri residenti nel territorio comunale o al domicilio eletto nel territorio comunale dai residenti in altro Comune, nei seguenti termini:

a) al 5 giorni prima di quello stabilito per l' adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l' adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell' adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritto all' ordine del giorno. Si osservano le norme di cui all' art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 23 Numero legale per la validità delle sedute

1. - Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale, senza computare a tal fine il Sindaco;

2. - Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell' adunanza, l' intervento di almeno quattro consiglieri, senza computare il Sindaco;

3. - Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell' ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall' articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. - non concorrono a determinare la validità dell' adunanza:

a) i consiglieri tenuti per legge ad astenersi;

b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

5. - Il Sindaco, i consiglieri comunali ed i componenti della Giunta comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.

6. - L' obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell' amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.

7. - Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta, di cui al comma 6, sia stata dimostrata con una sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l' accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell' amministratore o di parenti o affini o del coniuge è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

8. - I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che da atto a verbale dell' avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 24 Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. - Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti;

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche e quelle nulle.

3. - Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio sono curate dal Segretario comunale.

4. - Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è Sostituito in via temporanea da un consigliere comunale nominato dal presidente.

5. - I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

6. - Il processo verbale è steso in forma sintetica e indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Esso deve essere approvato dal Consiglio nella seduta successiva.

7. - Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo; ha altresì diritto che nel verbale risultino i suoi interventi, in tal caso l' intervento, scritto in forma sintetica, dovrà essere consegnato al Segretario comunale prima della chiusura della seduta.

Art. 25 Pubblicità delle sedute

1. - Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. - Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
3. - Il presidente del Consiglio comunale ha potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 26 Delle votazioni e della pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consiliari e loro controllo preventivo di legittimità

1. - Il Sindaco, prima della votazione, deve dare lettura ai consiglieri del dispositivo della proposta di deliberazione.
2. - Le votazioni hanno luogo con voto palese.
3. - Ha luogo altresì con voto palese la nomina o la designazione dei rappresentanti del Consiglio comunale in seno ad organi collegiali di altri enti. Tra i designati deve essere presente la minoranza nei casi previsti dalla legge o da norme statutarie o regolamentari.
4. - Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori nominati dal presidente, se le deliberazioni concernono persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione sull'azione da questa svolta. La votazione avrà comunque luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge.
5. - L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". A sensi del presente statuto, si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.
6. - Qualora la votazione non abbia raggiunto la maggioranza dei voti necessaria per l'approvazione della proposta, la medesima deve intendersi rigettata e non si potrà dar luogo a ripetizione della votazione, nella medesima seduta, salvo nei casi previsti dalla legge.
7. - Nel caso in cui dallo scrutinio risulti che i voti sono ripartiti in misura uguale tra favorevoli e contrari, la votazione deve ritenersi inefficace e potrà essere ripetuta, per una sola volta seduta stante, solo se trattasi di argomenti sui quali il Consiglio comunale deve pronunciarsi per disposizione di legge od il cui rinvio potrebbe pregiudicare gli interessi del Comune. Nel caso delle nomine prevale invece il requisito dell'anzianità di età.
8. - I consiglieri comunali sono responsabili dei voti espressi a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la

loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

9. - Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

10. - Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

11. - Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

12. - Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità esclusivamente:

- lo statuto;
- i regolamenti, esclusi quelli attinenti alla autonomia organizzativa dello stesso Consiglio ;
- i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- il conto consuntivo.

13. - La deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che comunque deve avvenire, a pena di decadenza, entro il quinto giorno successivo all'adozione, il Comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni al Comune. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il Comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

14. - Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta motivata al Segretario comunale, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti ed affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni.

In tali casi il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dal difensore civico comunale. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tale caso, se il Comune non ritiene di dover modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino alla istituzione del difensore civico il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal Comitato regionale di controllo.

Art. 27 Commissioni consiliari permanenti

1. - Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
2. - Compito principale delle commissioni è:
 - * l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso;

* l' esame e l' approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

* la formulazione di pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell' organo competente, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

* effettuare studi, indagini, ricerche ed elaborare proposte. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. - le commissioni consiliari permanenti, nell' ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, anche ai fini di vigilanza sull' attuazione delle deliberazioni consiliari, sull' amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni consiliari il segreto d' ufficio.

4. - Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l' intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei titolari degli uffici comunali e degli enti dipendenti.

5. - Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. - Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 28

Commissioni d' indagine

1. - Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere indagini sull' attività amministrativa del Comune.

2. - La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conduzione dei lavori.

3. - Si applicano le disposizioni di cui all' art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Art. 29

Regolamento interno del Consiglio. Pari opportunità.

1. - Le norme relative all' organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche allo stesso regolamento.

2. - Il principio delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 10.4.1991 n. 125, trova attuazione assegnando un terzo dei posti alle donne nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L' eventuale oggettiva impossibilità deve essere motivata.

3. - Il regolamento interno del Consiglio fisserà norme attuative di tale principio.

CAPO III

Art. 30

La Giunta comunale. Composizione e presidenza

1. - La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori

non superiore a quattro. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità alla carica di consigliere. Essi partecipano alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

2. - I consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri .

3. - Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 31

Nomina della Giunta comunale

1. - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. - Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. In tal caso, come nel caso di dimissioni, provvede alla sostituzione.

Art. 32

Divieto di incarichi e consulenze e di esercizio di attività professionale

1. - Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. - I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall' esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale da essi amministrato.

Art. 33

Durata in carica della Giunta comunale

1. - La Giunta comunale dura in carica cinque anni.

2. - Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Art. 34

Mozione di sfiducia

1. - Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco o della Giunta.

2. - Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell' art. 141 del Dlgs. N° 267/2000.

Art. 35

Decadenza della Giunta comunale

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla

elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 36

Funzionamento della Giunta comunale

1. - L'attività della Giunta comunale è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. - La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. - La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. - Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario. I pareri vanno iscritti nelle deliberazioni.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dallo stesso Sindaco o da chi, al suo posto, presiede la seduta; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

Art. 37

Competenze della Giunta comunale

1. - La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del Dlgs n° 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. - E' altresì competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio. Detti regolamenti non sono soggetti a controllo preventivo e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio.

3. - Spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre la proposta del bilancio preventivo, sia annuale che pluriennale, e dei suoi allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predisporre la proposta del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) elaborare ed approvare il piano esecutivo di gestione, nel quale vengono emanati atti di indirizzo nei confronti dei responsabili dei servizi al fine di realizzare la programmazione prevista nel bilancio di previsione;

d) apportare variazioni al predetto piano;

e) modificare le dotazioni assegnate ai singoli servizi;

f) richiedere anticipazioni di tesoreria;

g) contrarre mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio;

h) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di lavori e di opere pubbliche previsti nell'elenco annuale dei lavori pubblici approvato dal consiglio;

i) autorizzare il dirigente, o, in sua assenza o impedimento, il sindaco a ricorrere od a resistere in giudizio nell'interesse del comune,

4. - La giunta nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, dispone il prelevamento dal fondo di riserva con deliberazione da comunicare al consiglio nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 38

Deliberazioni di urgenza della Giunta comunale

1. - La Giunta, in caso di urgenza, può prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. - L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima seduta del Consiglio comunale, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. - Le deliberazioni d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, pena la loro decadenza.

Art. 39

Pubblicazione delle deliberazioni di Giunta.

Controllo preventivo di legittimità

1. - Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. - Alle deliberazioni della Giunta va esteso, in quanto applicabile, il disposto di cui all'art. 26 del presente statuto.

3. - Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di Giunta che la Giunta stessa intende, di propria iniziativa, sottoporre all'esame del Comitato regionale di controllo.

4. - Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 40

Il Sindaco, organo istituzionale ed Ufficiale di governo

1. - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. - Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, è organo responsabile della stessa ed è anche Ufficiale di governo.

3. - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

4. - Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di Ufficiale di governo.

5. - Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

6. - Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del se-

condo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

7. - In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Sino alle nuove elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

8. - Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n° 267/2000.

9. - Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

10. - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

Art. 41

Competenze del Sindaco

1. - Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. - Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune,

3. - Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti dalle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. - In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

6. - Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del D.lgs. n° 267/2000 nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. Il Sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale

nell'ipotesi prevista dall'art. 108 - comma 4 - del D.lgs. n° 267/2000

7. - Il Sindaco dà agli assessori le direttive politico-amministrative relative alla conduzione dell'amministrazione comunale, nonché quelle di attuazione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; ha anche la facoltà di delegare agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna. Le deleghe e le eventuali modifiche alle stesse devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio su determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna. Non è consentita la mera delega di firma. Entro il termine di tre mesi dall'insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio può partecipare alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica semestrale dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

8. - Il Sindaco partecipa alla conferenza dei sindaci, preposta al servizio sanitario nazionale, rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.

9. - Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed in esecuzione di regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa.

10. - Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, sovrintende

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

11. - Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

12. - In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente

competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 11.

13. - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 11 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

14. - Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale del Governo.

15. - Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio all'art.54 del Dlgs. n°267/2000.

16. - Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o di assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso d'emergenza che interessi il territorio di più comuni, il sindaco, nell'ambito del territorio comunale, adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti di cui al periodo precedente.

Art. 42

Disciplina dello status degli Amministratori comunali

1. - La repubblica tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborso spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. - Il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali è disciplinato dal capo IV del titolo III della parte I del Dlgs. n°267/2000.

3. - Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi comunali.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 43

Libere forme associative

1. - Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione comunale, anche su base di frazione. A tali organismi può essere affidata la gestione dei servizi a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. - Gli utenti dei servizi di cui al primo comma possono chiedere al Comune di autorizzare una o più istituzioni ai sensi dell'art. 59 del presente statuto.

3. - Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini della unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, in ossequio ai principi di cui alla legge 8.3.94 n. 203 ed al decreto legislativo 25.7.98 n. 286.

Art. 44

Forme di partecipazione

1. - Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell'ente

a) le forme associative di cui all'articolo precedente;

b) gli interventi nel procedimento amministrativo;

c) le istanze;

d) le petizioni

e) le proposte;

f) le consultazioni ed i referendum;

g) l'azione popolare ed il diritto di accesso e d'informazione

h) il difensore civico

Art. 45

Interventi nel procedimento amministrativo

1. - I cittadini e i soggetti portatori d'interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. - La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. - Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. - Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. - Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminata degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. - Il regolamento determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, il termine entro cui esso deve concludersi. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento nel termine fissato dal regolamento e decorrente dalla comunicazione personale o dalla comunicazione della notizia dell'avvio del procedimento.

7. - Il responsabile dell'istruttoria, nel termine previsto dal regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente per l'emanazione del provvedimento finale.

8. - Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto dal contraddittorio orale.

9. - Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione

ne deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.

10. - I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. - La Giunta potrà concludere accordi con soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 46 Istanze

1. - I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. - La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. - le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 47 Petizioni

1. - Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. - Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 46 del presente statuto determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. - La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. - Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso del quale è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 48 Proposte

1. - I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di carattere generale che il Sindaco trasmette tempestivamente per il parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché per l'attestazione relativa per la copertura finanziaria.

2. - L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. - Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata avanzata la proposta.

Art. 49 Consultazione e referendum

1. - Sono previsti consultazioni e referendum consultivi su tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. - Soggetto promotore della consultazione è solo il Consiglio comunale al fine di conoscere il parere dei cittadini su un determinato problema. L'esito della consultazione non è però vincolante per il Consiglio.

3. - La consultazione è effettuata mediante questionari inviati alle famiglie, con le modalità ed i termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti proposte e pareri che consentano di accertare gli orientamenti prevalenti della popolazione.

4. - Soggetti promotori del referendum consultivo possono essere:

2. Il 20% del corpo elettorale;

3. Il Consiglio comunale;

1. - Il Consiglio comunale fissa, nel regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione referendaria.

2. - Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria.

3. - Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

4. - Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale ed il regolamento di contabilità;

b) il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;

c) gli atti relativi al personale del Comune;

d) gli atti relativi alla tutela dei diritti delle minoranze;

9. - non possono altresì indetti referendum:

a) in materia di tributi e tariffe;

b) per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

10. - Qualora vengono proposti più referendum, questi sono tutti riuniti in un'unica tornata annuale;

11. - Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

Art. 50 Effetti del referendum

1. - Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 51

Azione popolare e diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. - Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In tal caso la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il dirigente o, in sua assenza o impedimento, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

2. - Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. - Le associazioni di promozione ambientale, dicui all'art. 13 della legge 8.7.86 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie, di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune sostituito e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell'associazione.

4. - Il regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi, e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. Il regolamento disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.

5. - Il regolamento assicura altresì ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

6. - Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

7. - La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 52

Pubblicità e notificazione degli atti

1. - Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. - presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

3. - Nel palazzo civico apposito spazio è destinato ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai re-

golamenti. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. - Per le notificazioni dei propri atti il Comune si avvale del messo comunale.

5. - Le notificazioni fuori dell'ambito territoriale del Comune vanno effettuate dal messo comunale a mezzo posta con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

6. - Sono fatte salve altre forme di notificazione previste dalla legge.

Art. 53

Il difensore civico

1. - Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia può essere istituito il difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità del buon andamento dell'amministrazione comunale.

2. - Il difensore civico ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.

3. - Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Egli resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino alla elezione del successore.

4. - Il difensore civico può essere rieletto per una sola volta. Prima del suo insediamento egli presta giuramento dinanzi al Sindaco secondo la formula "giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene". La sua designazione deve avvenire fra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

5. - Il Comune, per contenere i costi economici del servizio di difesa civica, può stipulare una convenzione con altri Comuni per la costituzione di un ufficio unico associato di difesa civica. Ogni Comune associato elegge direttamente il difensore civico, che di regola è lo stesso degli altri Comuni. L'esercizio delle funzioni viene effettuato autonomamente per ciascun Comune del quale l'eletto è il difensore civico.

6. - Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dirigenti, i funzionari e dipendenti delle Aziende sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini sino al 4° grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;

7. - Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per

sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio.

8. - L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale. Dispone di attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

9. - Al difensore civico è attribuita una indennità di carica pari a quella del Sindaco.

10. - Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizi, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, dà verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala al Sindaco ed al Segretario Comunale le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

11. - L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

12. - Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

13. - Il difensore civico esercita il controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate ai sensi dell'art. 26 del presente statuto, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio di cui all'art. 127 del D.lgs. n. 267/2000.

14. - Il difensore civico presenta, entro il mese di Marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nel mese successivo e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, chiedere al Sindaco di relazionare al Consiglio comunale.

TITOLO IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI DEL COMUNE

Art. 54

Il Segretario Comunale

1. - Il Comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed iscritto all'albo medesimo.

2. - Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-am-

ministrativa degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. - Il segretario funzionalmente dipende dal Sindaco.

4. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e, in mancanza di questi, dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando sia stato nominato un direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. Quando non risultino stipulate le convenzioni, previste dal comma 3 dell'art. 108 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui il Comune non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

e) esercita funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

f) predispone, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo del Comune, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;

g) adotta gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

h) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un impiegato verbalizzante, nel rispetto dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dal regolamento specifico del Comune;

i) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata data competenza;

l) verifica tutte le fasi istruttorie dei provvedimenti ed emana tutti gli atti ed i provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi elettivi;

m) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;

n) dispone, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3.1.78 n. 1 e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al titolo V° del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 121 dello stesso decreto legislativo.

5. - Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, autorizzato dalla giunta, a quelle esterne.

6. - Il segretario autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, nell'ambito della legge e del regolamento, adotta motivati provvedimenti di mobilità interna, informandone il Sindaco e l'assessore delegato al personale, nel rispetto delle modalità previste dagli accordi in materia, esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza; solleva contestazioni di addebiti, pro-

pone provvedimenti disciplinari ed adotta sanzioni di richiamo scritto e censura nei confronti del personale, nel rispetto del regolamento.

7. - Il segretario riceve dai Consiglieri comunali eventuali richieste di sottoporre a controllo le deliberazioni della giunta.

8. - Il segretario presiede l'ufficio elettorale in occasione delle elezioni, delle consultazioni elettorali e dei referendum;

9. - Il segretario riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

10. - Il segretario cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutività dei provvedimenti e atti del Comune.

11. - Il segretario è nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 267/2000, al quale si fa rinvio.

12. - Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

13. - Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 55

Principi strutturali ed organizzativi

1. - Al fine di realizzare gli obiettivi indicati dall'amministrazione civica, gli uffici sono strutturati ed organizzati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) efficacia, efficienza ed economicità di gestione;
- b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
- c) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta dai singoli dipendenti;
- d) individuazione delle responsabilità collegate all'autonomia decisionale dei soggetti;
- e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità di strutture e personale;

Art. 56

L'ufficio comunale

1. - La direzione degli uffici e dei servizi, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione amministrativa, finanziaria e tecnica, spetta, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, ai dirigenti e, nel caso che il Comune sia privo di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d) dello stesso decreto legislativo, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

2. - La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. - Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio all'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000 ed

all'art. 53 - comma 23 - della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001).

4. - L'ordinamento degli uffici e dei servizi viene disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, ai sensi dell'art. 37 del presente statuto,

Art. 57

Disciplina dello status del personale

1. - All'ordinamento degli uffici e del personale del Comune, ivi compresi i dirigenti ed il segretario comunale, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni e altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel capo 1° del titolo IV del D.lgs. n. 267/2000.

TITOLO V

ENTI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 58

Costituzione e partecipazione

1. - La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi e Società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Art. 59

Istituzioni

1. - L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. - Organi dell'istituzione sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. - L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. - Il Consiglio comunale approva lo statuto della istituzione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. - Gli amministratori devono avere i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale ed i requisiti di capacità amministrativa.

6. - Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina la finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 60

Demanio e patrimonio. Inventario

1. - Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. - I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. - Per quanto concerne i terreni soggetti ad usi civici si deve far riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

4. - Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli art. 822 e 824 del Codice Civile.

5. - La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

6. - Alla classificazione è competente il Consiglio comunale.

7. - I beni appartenenti al Comune che sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

8. - Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

9. - Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario.

10. - Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.

11. - L'attività gestionale dei beni, che si applica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Art. 61

Beni patrimoniali disponibili

1. - Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

2. - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 62

Determinazione a contrattare e relative procedure

1. - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. - Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 63

Autonomia finanziaria e programmazione operativa

1. - Al Comune la legge riconosce nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. - La legge assicura altresì al Comune potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

3. - Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. - Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. - Il Comune determina, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizione tributaria ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire i fini dell'imparzialità, dell'equità e della perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive. A tal fine il Comune si avvale di tutte le fonti informative interne di cui dispone, collegate con l'ufficio preposto al servizio entrate, utilizzando, per quanto strettamente necessario, apporti esterni di comprovata competenza, professionalità e correttezza.

6. - L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

7. - Il Comune delibera entro il 31 Dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

8. - Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e degli allegati previsti dall'art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 o da altre norme di legge.

9. - Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

10. - I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

11. - I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

12. - Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

13. - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

14. - La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune.

15. - Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

16. - Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse proprie del Comune e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

17. - Il Sindaco, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato. Entro il termine suddetto il Sindaco presenta il documento di programma al Consiglio comunale che può esprimere proposte, contributi ed osservazioni su di esso. Entro il 15 giugno di ogni anno la commissione consiliare permanente di controllo provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche e riferisce al Consiglio nella prima seduta successiva alla verifica stessa.

18. - Il regolamento comunale di contabilità stabilisce i tempi entro i quali i documenti programmatici e di bilancio, predisposti dal responsabile del servizio finanziario, sono rimessi alla Giunta comunale. Dopo l'esame e le valutazioni della giunta e l'adeguamento alle indicazioni della stessa, gli atti programmatici e di bilancio con i prescritti allegati, sono presentati al Consiglio comunale almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'inizio della trattazione da parte del Consiglio stesso che deve concludersi entro il 31 dicembre, salvo proroga disposta dalla legge.

Art. 64

Revisore del conto

1. - Il revisore del conto è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 234 del D.lgs. n. 267/2000. Per il revisore valgono le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del medesimo decreto legislativo.

2. - Il revisore dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo nel caso di inadempienza.

3. - Il revisore cessa dall'incarico: per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità del comune.

4. - La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale dopo formale contestazione, da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni ed osservazioni.

5. - In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione nella prima seduta consiliare utile e comunque in modo da permettere la revisione del conto dell'esercizio precedente a quello nel quale si è verificata la cessazione.

6. - Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

7. - Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria

della gestione, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ai relativi uffici.

8. - Il revisore è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale del Comune, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione degli atti che comportano spese e/o modifiche patrimoniali.

9. - Il revisore è tenuto a presentare al Consiglio annualmente, per il tramite della Giunta, e comunque tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione sull'attività svolta.

10. - In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e può presenziare, se richiesto, alla relativa seduta consiliare.

11. - Il revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione.

Art. 65

Denuncia per fatti di gestione da parte di Consiglieri

1. - Ogni Consigliere può denunciare al revisore fatti afferenti alla gestione dell'Ente che ritenga censurabili ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.

2. - Quando la denuncia provenga da un quinto dei Consiglieri il revisore deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

Art. 66

Servizio di tesoreria

1. - Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale in base ad ordini di incasso, liste di carico e ruoli;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in assenza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi delle attuali disposizioni di legge,

2. - I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché da convenzione.

3. - Per quanto concerne il servizio di tesoreria si fa rinvio al titolo V della parte II del D.lgs. n. 267/2000.

TITOLO VII

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 67

Adozione dello statuto

1. - Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. - Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali lo statuto entra in vigore.

3. - Lo statuto viene inviato poi al Ministero dell' Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. - Il Consiglio Comunale indica le modalità per portare lo statuto a conoscenza di cittadini, affidandone l' incarico alla Giunta.

Art. 68 I regolamenti

1. - Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti per l' organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici per l' esercizio delle relative funzioni.

2. - E' attribuita alla competenza della Giunta l' adozione del regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio. Tale regolamento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità e diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all' albo pretorio ai sensi dell' art. 134 del D.lgs. 267/2000.

3. - L' iniziativa per l' adozione dei regolamenti di competenza del Consiglio spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall' art. 48 del presente statuto.

4. - I regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sono soggetti a duplice pubblicazione all' albo pretorio dopo l' adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Art. 69 Modifica dello statuto

1. - Le disposizioni di cui all' art. 67 del presente statuto si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. - La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell' esercizio delle funzioni, ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l' autonomia normativa del Comune.

3. - L' entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

4. - Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

5. - Le modificazioni allo statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri.

6. - E' ammessa l' iniziativa da parte di almeno cento cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l' ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Norme richiamate dallo statuto contenute in leggi diverse

Articoli dello statuto:

Art. 22 (comma 1° lett. c): art. 155 del codice di procedura civile" computo dei termini - Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l' orainiziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo."

Art. 28 (comma 3°): art. 101 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570. " Ordinata una inchiesta dal Consiglio comunale... , chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni, nelle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l' occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile".

Art. 51 (comma 3°): Legge 8.7.86 n. 349, art. 13. " Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, sono individuate con decreto del Ministro dell' ambiente".

Art. 56 comma 3): Legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001), art. 53 - comma 23 -.

Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti, fatta salva l' ipotesi di cui all' art. 97, comma 4, lettera d) del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell' ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all' art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29, e successive modificazioni, ed all' art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell' organo esecutivo le responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 60 (comma 4°): Codice civile.

Art. 822 Demanio pubblico. "Appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, ed infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 824: Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali- " I beni della specie di quelli indicati al secondo comma dell' art. 822, se appartengono alle provincie o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali".

Art. 61 (comma 2°): Legge 27.7.1978 n.392:

Disciplina delle locazioni di immobili (G. U. n. 211 del 29.7.78).

ALTRI ANNUNCI

ACOS S.p.A. - Novi ligure (Alessandria)

Delibera Autorità energia elettrica e gas 237/2000

		da 0 a 260	da 261 a 5192	da 5193 a 10384	da 10385 a 25961	da 25962 a 207684	da 207685 a 1038422	da 1038423 a 9999999
SCAGLIONI DI CONSUMI IN M.CUBI								
comuni								
1	ALBERA L.	0,03680375	0,03441669	0,03282497	0,03083558	0,02904502	0,02685679	0,01591514
2	ARQUATA S.	0,03680375	0,03441669	0,03282497	0,03083558	0,02904502	0,02685679	0,01591514
3	BASALUZZO	0,03978784	0,03759961	0,03541138	0,03381966	0,03183027	0,02984088	0,01591514
4	CABELLA	0,03680375	0,03441669	0,03282497	0,03083558	0,02904502	0,02685679	0,01591514
5	CAPRIATA D.	0,03143260	0,02944321	0,02765265	0,02586210	0,02586210	0,02586210	0,01591514
6	CARPENETO	0,03700259	0,03461552	0,03302380	0,03103441	0,02904502	0,02685679	0,01591514
7	CREMOLINO	0,03262613	0,03003972	0,02884618	0,02765265	0,02665796	0,02586210	0,01591514
8	FRANCAVILLA B.	0,03143260	0,02944321	0,02765265	0,02586210	0,02586210	0,02586210	0,01591514
9	FRESONARA	0,03978784	0,03759961	0,03541138	0,03381966	0,03183027	0,02984088	0,01591514
10	GRONDONA	0,03680375	0,03441669	0,03282497	0,03083558	0,02904502	0,02685679	0,01591514
11	MOLARE	0,03262613	0,03003972	0,02884618	0,02765265	0,02665796	0,02586210	0,01591514
12	MONGIARDINO	0,03680375	0,03441669	0,03282497	0,03083558	0,02904502	0,02685679	0,01591514
13	MORSASCO	0,03262613	0,03003972	0,02884618	0,02765265	0,02665796	0,02586210	0,01591514
14	NOVI LIGURE	0,03978784	0,03759961	0,03541138	0,03381966	0,03183027	0,02984088	0,01591514
15	PARODI L.	0,01591514	0,01332872	0,01193635	0,00994696	0,00994696	0,00994696	0,01591514
16	PASTURANA	0,03978784	0,03759961	0,03541138	0,03381966	0,03183027	0,02984088	0,01591514
17	PRASCO	0,03262613	0,03003972	0,02884618	0,02765265	0,02665796	0,02586210	0,01591514
18	PREDOSA	0,03700259	0,03461552	0,03302380	0,03103441	0,02904502	0,02685679	0,01591514
19	ROCCAFORTE	0,03680375	0,03441669	0,03282497	0,03083558	0,02904502	0,02685679	0,01591514
20	ROCCAGRIMALDA	0,03700259	0,03461552	0,03302380	0,03103441	0,02904502	0,02685679	0,01591514
21	ROCCHETTA L.	0,03680375	0,03441669	0,03282497	0,03083558	0,02904502	0,02685679	0,01591514
22	TASSAROLO	0,03978784	0,03759961	0,03541138	0,03381966	0,03183027	0,02984088	0,01591514
23	TRISOBBIO	0,03262613	0,03003972	0,02884618	0,02765265	0,02665796	0,02586210	0,01591514

1

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Diano D'Alba e nella sede dell'A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 1/6/2001 dal Comune di Diano D'Alba.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 10 gennaio 2001

Il Presidente
Carlo Maroglio

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Moretta e nella sede dell'A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 11/6/2001 dal Comune di Moretta.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. di Cuneo - via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 10 gennaio 2002

Il Presidente
Carlo Maroglio

2

3

Comune di Alessandria

Avviso costruzione della linea elettrica n. 617 alla tensione di 132000 Volt

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 1163 in data 10/12/2001

rende noto

che presso questa Segreteria Comunale sarà depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 23 gennaio al 6 febbraio 2002 il piano particellare d'esecuzione relativo ai beni stabili da sottoporre a servitù di elettrodotto inamovibile in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e interessati alla costruzione della linea elettrica n. 617 alla tensione di 132000 Volt, con annessa offerta dell'indennizzo affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Il Vice Sindaco
Dario Pavanello

4

Comune di Bianzè (Vercelli)

Avviso d'asta per la vendita di terreno di proprietà comunale sito nelle adiacenze del Cimitero

E' indetta per il giorno 20 febbraio 2002, alle ore 10, asta pubblica per la vendita di terreno di proprietà comunale sito nelle adiacenze del Cimitero ed individuato al N.C.T. al fg. 9 mapp. 218.

Importo a base d'asta: Euro 40.748.

L'Asta si terrà con il metodo di cui agli artt. 73 l. a) e 74 del R.D. n. 827/1924 (metodo della candela vergine) e con offerte in aumento rispetto al prezzo fissato come base d'Asta sopra indicato.

Per partecipare all'Asta si dovrà presentare, entro le ore 12 del giorno 19.2.2002, apposita domanda di partecipazione ai sensi di quanto specificato nell'avviso d'asta visibile presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Bianzè ed affisso all'albo pretorio del Comune.

Per tutte le informazioni sullo svolgimento della gara rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di Bianzè (0161/49133-49820).

Bianzè, 9 gennaio 2002

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Corrado Cellocchio

5

Comune di Caluso (Torino)

Avviso ad opponendum - ultimazione dei lavori di costruzione della fognatura comunale in fraz. Vallo di Caluso

Il Responsabile del Servizio LL. PP.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato F) sui lavori pubblici

avverte

che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione della fognatura comunale in fraz. Vallo di Caluso (V° Lotto 5° stralcio), assunti dall'Impresa I.C.I.M. S.r.l., con sede legale in Torino, Via Collegno n. 7 e sede operativa in Ozegna (TO) Via Cavour n. 2, si dovrà provvedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere.

Si invitano, pertanto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'appaltatore in conseguenza dei lavori per l'occupazione permanente o temporanea di stabili e danni relativi, a presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avvertendo che non si terrà alcun conto, in sede amministrativa, delle istanze presentate oltre detto termine.

I creditori che intendano garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Caluso, 17 gennaio 2002

Il Responsabile Servizio Lavori Pubblici
Claudio Michieletto

6

Comune di Carignano (Torino)

Decreto nr. 2/2001. Lavori di asfaltatura e illuminazione pubblica Via Nino Costa e Viale del Platano. Provvedimenti per la determinazione della indennità di esproprio area interessata

Il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Carignano, è pronunciata l'espropriazione dell'area di seguito descritta, site nel territorio Comunale occorrente per la realizzazione delle opere di asfaltatura ed illuminazione pubblica di Via Nino Costa e Viale del Platano, e precisamente:

C.T. Foglio 30 mappale n.ro 764 (ex 35/a) di mq. 93

Indennità di esproprio determinata (L./mq. 45.000 x mq. 93) = L. 4.185.000 (Euro 2.161,37)

Importo ridotto del 40% ai sensi dell'articolo 5 bis - legge n.ro 359/92

deposito presso la cassa D.D.P.P. L. 2.511.000 (Euro 1.296,82)

Immobile di proprietà del signor Antonietta Gianluigi (omissis), incolonnato alla Partita 3913, intestata a Antonietta Emilio.

Art. 2

Il predetto immobile, per il quale il Comune è autorizzato alla occupazione permanente e definitiva, è meglio individuato nella planimetria allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il presente Decreto, sarà notificato a cura del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici nel Comune di Carignano, all'avente diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili; e sarà depositato negli atti del Comune, pubblicato per estratto all'Albo pretorio, registrato e trascritto in termini d'urgenza e volturato.

Art. 4

Il presente Decreto, inoltre, sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, l'interessato potrà presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Art. 6

Ai sensi della legge n.ro 24/90, il responsabile del Procedimento viene individuato nella persona dell'Arch. Valter Garnero, presso il Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Carignano, Via Frichieri n.ro 13.

Carignano, 28 dicembre 2001

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
Valter Garnero

7

Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Avviso costruzione linea elettrica n. 617 alla tensione di 132000 Volt

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 1163 in data 10/12/2001

rende noto

che presso questa Segreteria Comunale sarà depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 23 gennaio al 6 febbraio 2002 il piano particellare d'esecuzione relativo ai beni stabili da sottoporre a servitù di elettrodotto inamovibile in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e interessati alla costruzione della linea elettrica n. 617 alla tensione di 132000 volt, con annessa offerta dell'indennizzo affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Il Sindaco
G. Tagliani

8

Comune di Cellarengo (Asti)

Avviso di deposito - adozione del progetto preliminare della variante 2001 al P.R.G.C.

Il Sindaco

in esecuzione del disposto della deliberazione consiliare n. 1 del 3 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge;

avvisa

che è depositato presso la segreteria comunale e per estratto pubblicato all'albo pretorio del Comune, il progetto preliminare della variante 2001 al P.R.G.C., adottato con deliberazione consiliare sopra citata, per trenta giorni consecutivi dal 15 gennaio al 13 febbraio 2002. Chiunque può prenderne visione tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Nei trenta giorni successivi, a decorrere dal 14 febbraio 2002 fino al 15 marzo 2002, possono essere presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse esclusivamente per la sola ed esclusiva parte oggetto di rielaborazione e parziale modifica.

Callarengo, 14 gennaio 2002

Il Segretario Comunale
Elia Calogero Pirriatore

Il Sindaco
Walter Gallo

9

Comune di Cortiglione (Asti)

Approvazione del nuovo regolamento edilizio

Il Sindaco

- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 14/12/2001, già esecutiva con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio di questo Comune, in conformità al Regolamento tipo formato dalla Regione.

- Visti gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 8/7/1999 n. 19, in ordine ai contenuti e alle modalità di approvazione del regolamento Edilizio.

rende noto

Che con la suddetta deliberazione consiliare n. 24/2001, regolarmente esecutiva, è stato approvato il nuovo Regolamento edilizio di questo Comune in conformità al Regolamento tipo formato dalla Regione.

Cortiglione, 10 gennaio 2002

Il Sindaco
Andreino Drago

10

Comune di Cureggio (Novara)

Decreto n. 1/2002 - Decreto di occupazione d'urgenza di area

Il Dirigente Responsabile

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 26.10.2001, esecutiva per legge, con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità, nonché urgenza ed indifferibilità dei lavori di nuova costruzione parcheggio in località Cascine Enea;

- Ritenuto dovere effettuare l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie;

- Dato atto che è stata effettuata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241;

- Visti gli Artt. 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;

- Visto l'Art. 20 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;

- Visto l'Art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

- Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

- Visto l'art. 58 dello Statuto comunale;

- Visto il vigente strumento urbanistico;

decreta

Art. 1: E' disposta a favore del Comune di Cureggio l'occupazione d'urgenza delle aree site in località Cascine Enea descritte nel seguente elenco, per un totale di n. 1 ditta.

N.	Identificazione catastale Partita e ditta proprietaria	Foglio	Mapp.	Superf. (ha)	Superf. da occupare (mq)
1	2463 Cerri Savina	5	723	00.48	48
1	2463 Cerri Savina	5	722	04.70	470
1	2463 Cerri Savina	6	155	1610	405

Art. 2 L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui all'oggetto potrà essere protratta sino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso che dovrà avvenire entro novanta giorni dalla data del presente Decreto.

Art. 3 Al momento dell'effettiva occupazione degli immobili necessari all'intervento, il comune dovrà provvedere a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso il relativo stato di consistenza.

Il verbale di immissione nel possesso dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in caso di loro assenza o rifiuti di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti od amministratori. Al contraddittorio sono ammessi gli affittuari, i mezzadri, i coloni o i compartecipanti a titolo agrario.

Art. 4 Il sig. Cerri geom. Monica - tecnico comunale - incaricato della redazione dello stato di consistenza degli immobili. Il sig. Meda arch. Lorena - tecnico comunale - incaricato della redazione del verbale di immissione nel possesso.

Art. 5 L'avviso di convocazione ai proprietari per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso degli immobili contenente il luogo, il giorno e l'ora, dovrà essere notificato almeno venti giorni prima ai proprietari degli immobili stessi ed affisso all'Albo Pretorio di questo comune.

Art. 6 L'indennità di occupazione sarà stabilita dall'autorità competente ai sensi della vigente legge sulla base dell'indennità di espropriazione ed in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di presa di possesso e quella di acquisizione delle aree.

Art. 7 Il presente Decreto, a cura del comune di Cureggio, sarà notificato ai proprietari degli immobili nelle forme previste per gli atti processuali civili. Agli stessi proprietari sarà, altresì inviata copia autentica dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso.

Art. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo pretorio del comune di Cureggio ed inserito per estratto nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed esso perderà efficacia ove l'occupazione non avvenga nel termine di 90 gg. dalla data dello stesso.

Art. 9 Avverso il presente decreto può essere effettuato ricorso al TAR entro i termini di legge.

Cureggio, 23 gennaio 2002

Il Dirigente responsabile
Lorena Meda

11

Comune di Druento (Torino)

Decreto n. 3 per il progetto esecutivo e il piano particellare di occupazione d'urgenza e di esproprio per la realizzazione di una strada di collegamento tra Strada Viali con Via Torino interna

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22.11.2001, esecutiva, con la quale si approvava il progetto esecutivo e il piano particellare di occupazione d'urgenza e di esproprio per la realizzazione di una strada di collegamento tra Strada Viali con Via Torino interna.

Rilevato che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 15.11.2001, esecutiva, si dichiaravano, i suddetti i lavori di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 1, 1° comma, Legge 1/78.

Visto il Piano Particellare d'Occupazione allegato al progetto esecutivo approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22.11.2001, esecutiva.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 182 del 4.11.1999, esecutiva, con la quale si conferiva, tra l'altro, al geometra Pio Poli, con studio in Torino, Via G. Casalis 59, l'incarico per la compilazione, a termini di legge, dello stato di consistenza degli immobili da occupare.

Vista la propria determinazione, con la quale si autorizzava, in favore di questo Comune, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera sopra descritta dando atto della propria competenza ad emettere il relativo decreto, così come stabilito dalla L. 142/90 art. 51, comma 3 bis e s.m. e i. e ribadito dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 4 del 10.10.1998.

Visti gli artt. 7 e 71 della legge 25.6.1895 n. 2359.

Visto l'art. 20 della legge 22.10.1971 n. 865.

Visto l'art. 14 della legge 28.1.1977 n. 10.

Visto l'art. 106 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

Visto l'art. 3 della legge 3.1.1978 n. 1.

Visto il decreto sindacale n. 7 del 10.5.2001 con il quale si nominava il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Comunale attribuendogli il potere di assumere gli atti di gestione di cui all'art. 107, 2° comma del D.Lgs. 267/2000.

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Druento, è autorizzata l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione di una strada di collegamento tra Strada Viali con Via Torino interna.

Art. 2

L'occupazione disposta con il presente decreto potrà essere protratta fino a 3 anni dalla data di immissione nel possesso dei beni da espropriare e necessari alla realizzazione della strada sopracitata.

Art. 3

Il presente decreto perderà la sua efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di tre mesi dalla data di emissione.

Art. 4

L'indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza, disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 18.1.1977 n. 10.

Art. 5

Il geometra Pio Poli, con studio in Torino, Via G. Casalis 59, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. A tal fine il predetto tecnico potrà introdursi nella proprietà previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura del Comune, almeno venti giorni prima dell'accesso.

Art. 6

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge. Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data medesima.

Art. 7

Il presente decreto, sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo Pretorio del Comune di Druento.

Druento, 18 dicembre 2001

Il Responsabile del Servizio Tecnico

12

Comune di Formazza (Verbano Cusio Ossola)

Avviso ad opponendum - appalto relativo a ripristino e costruzione fermaneve in loc. Turciulti a difesa dell'abitato di Grovella

Il Responsabile del procedimento

avverte

che avendo la Coop. Nuova Formazza S.r.l. di Formazza, esecutrice dell'appalto relativo a "Ripristino e costruzione fermaneve in loc. Turciulti a difesa dell'abitato di Grovella" ultimato i lavori in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di gg. 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P., ossia dal 24 gennaio 2002.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Formazza, 15 gennaio 2002

Il Responsabile del procedimento

Angelina Marano

13

Comune di Formazza (Verbano Cusio Ossola)

Avviso ad opponendum - appalto relativo a "Lavori di costruzione difese spondali sul Rio Talli ed opere di protezione dell'abitato di Canza - 2° lotto

Il Responsabile del procedimento

avverte

che avendo l'Impresa Uttini S.n.c. di Baceno, esecutrice dell'appalto relativo a "Lavori di costruzione difese spondali sul Rio Talli ed opere di protezione dell'abitato di Canza - 2° lotto", ultimato i lavori in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di gg. 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P., ossia dal 24 gennaio 2002.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Formazza, 15 gennaio 2002

Il Responsabile del procedimento

Angelina Marano

14

Comune di Formazza (Verbano Cusio Ossola)

Avviso ad opponendum - appalto relativo a Opere di adeguamento igienico sanitario e rinnovo delle finiture della scuola elementare di Formazza

Il Responsabile del procedimento

che avendo l'Impresa Pizzi Giuliano di Calasca, esecutrice dell'appalto relativo a "Opere di adeguamento igienico sanitario e rinnovo delle finiture della scuola elementare di Formazza, ultimato i lavori in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di gg. 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P., ossia dal 24 gennaio 2002.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Formazza, 15 gennaio 2002

Il Responsabile del procedimento
Angelina Marano

15

Comune di Formazza (Verbano Cusio Ossola)

Avviso ad opponendum - appalto relativo a potenziamento dell'acquedotto comunale a servizio della Frazione di Canza

Il Responsabile del procedimento

avverte

che avendo l'Impresa Carini S.n.c. di Crodo, esecutrice dell'appalto relativo a "Potenziamento dell'acquedotto comunale a servizio della Frazione di Canza", ultimato i lavori in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di gg. 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P., ossia dal 24 gennaio 2002.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Formazza, 15 gennaio 2002

Il Responsabile del procedimento
Angelina Marano

16

Comune di Guarene (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2001 approvazione Piano Particolareggiato Frazione Vaccheria - Località Cascina Moneta Strada Piedelmonte (L.R. 56/77 art. 40)

Il Consiglio Comunale

delibera

1) Di prendere atto che entro i termini previsti dall'art. 40 della L.R. 56/77, e successive modificazioni ed interpretazioni, non sono pervenute osservazioni al "Piano Particolareggiato in Frazione Vaccheria - Località Moneta - Strada Piedelmonte";

2) Di approvare, pertanto, definitivamente il piano in oggetto nei medesimi contenuti e termini già ampiamente esposti in sede di adozione dello stesso nella ripetuta deliberazione n. 23/CC/2001, esecutiva, che si ha qui per integralmente ripresa, per necessaria conoscenza e norma;

3) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, a tutte le incombenze previste dell'art. 40 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Guarene, 8 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Diego Naso

17

Comune di Ivrea (Torino)

Avviso

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 8 luglio 1999

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 11 dicembre 2001 è stato approvato il Regolamento Edilizio conforme a quello Tipo regionale.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Nedo Vinzio

18

Comune di Montiglio Monferrato (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.2001, Regolamento edilizio comunale. Determinazioni. Provvedimenti

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) omissis;

2) omissis;

3) di approvare, siccome approva, il Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Montiglio Monferrato, composto da n. 70 articoli e n. 10 modelli che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale testè approvato è conforme al regolamento formato dalla Regione Piemonte, salvo per quanto concerne la nomina della Commissione Edilizia, in relazione all'organo competente, per i motivi innanzi-

zi esposti e che qui si intendono integralmente trascritti e riportati;

5) di dare atto, altresì, che nella stesura del Regolamento Edilizio Comunale si è tenuto conto del carattere cogente dei titoli II, III, VI, VII e VIII, dello schema tipo Regionale;

6) di dare atto che con la riforma del tit. V della Costituzione di cui alla Legge Costituzionale n. 3/2001, la presente deliberazione non è più soggetta a controllo e divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio Comunale.

19

Comune di Ovada (Alessandria)

Approvazione piano di recupero di iniziativa privata in Via Ripa - Vico Oratorio

Si rende noto, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 6, della L.R. 56/77, che, con deliberazione C.C. n. 70 del 28/11/2001, è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dalla ditta Astra Immobiliare di Morrielli Auro & C. s.n.c. inerente la realizzazione di un edificio a destinazione prevalentemente residenziale in via Ripa - Vico Oratorio.

Ovada, 2 gennaio 2002

Il Dirigente del Settore Tecnico
Guido Chiappone

20

Comune di Ozzano Monferrato (Alessandria)

Deliberazione del consiglio Comunale n. 27 del 9 novembre 2001 - Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.), ai sensi della L.R. n. 19 dell'8/7/1999

(omissis)

Il Consiglio Comunale, riunitosi nella seduta del 9 novembre 2001

ha deliberato

di approvare il nuovo regolamento edilizio comunale composto da n. 8 Titoli, n. 75 articoli, 1 appendice e n. 10 Modelli contenuti negli allegati così come riportati in precedenza;

(omissis)

Di dichiarare ai sensi dell'art. 3, 3° comma, L.R. 19/99 la conformità del Regolamento Edilizio Comunale testé approvato al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte e pubblicato sul supplemento B.U.R. n. 35 del 1/9/1999;

(omissis)

21

Comune di Prato Sesia (Novara)

Lavori di ampliamento Via Carogna - Espropriazione per pubblica utilità - Estratto

Il Responsabile del Procedimento

- Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 19.2.2001 con la quale si approvava il progetto preliminare per i lavori di ampliamento della Via Carogna;

- Visto il Piano Particellare di Esproprio dal quale risulta che il terreno, interessato dai lavori, censito al Foglio 8 mappale 157 risulta intestato alla Sig.ra Rinolfi Celestina fu Antonio (omissis);

- Visto che le ricerche presso l'Ufficio del Territorio di Novara, la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara ed il Comune di Grignasco, per individuare gli eredi, hanno dato esito negativo;

- Vista la Legge 25.6.1865 n. 2359, la Legge 22.10.1971 n. 865 e il Testo Unico D.P.R. 8.6.2001 n. 327;

dispone

- Che chiunque possa dimostrare di avere titolarità sull'immobile censito al N.C.T. al Foglio 8 Mapp. 157, di recarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di sottoscrivere l'eventuale atto di impegno per la cessione di una porzione di detto terreno per la realizzazione della strada in progetto.

Il Responsabile del Procedimento
Virgilio Gramegna

22

Comune di San Benedetto Belbo (Cuneo)

Avviso di emissione bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

Si rende noto

che ai sensi della L.R. n. 46/1995, come modificata da L.R. n. 51/96 e L.R. n. 22/2001, con la Deliberazione G.C. n. 43/2001 è stato approvato il bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di n. 7 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, (con riserva di n. 3 alloggi ai residenti od occupati in San Benedetto Belbo, di n. 4 alloggi ai residenti nei Comuni della Comunità Montana Alta Langa e che nell'ambito dei limiti di cui all'art. 13 della L.R. n. 46/95 e s.m.i. il Comune di S. Benedetto Belbo si riserva l'assegnazione di alloggi alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco);

Il suddetto bando di concorso sarà pubblicato dal 26 gennaio 2002 al 27 marzo 2002 e le domande di partecipazione, compilate sui moduli appositi, in distribuzione presso il Comune di San Benedetto Balbo e nei Comuni della Comunità Montana Alta Langa, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 27 marzo 2002, mentre per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di ulteriore 30 giorni.

San Benedetto Belbo, 14 gennaio 2002

Il Sindaco
Renato Fresia

23

Comune di San Benigno Canavese (Torino)

Deposito documenti inerenti l'espropriazione delle aree rimaste ai privati, facenti parte del PEC IRI 5 e non dismesse volontariamente all'ente al fine di completare l'urbanizzazione della Via Ellena

Il Responsabile del Procedimento

In esecuzione dei seguenti atti:

- deliberazione C.C. n. 69 del 28/9/1998, con cui si approvava il Piano Esecutivo Convenzionato denominato "IRI 5";

- deliberazione C.C. n. 79 del 30/10/1998, con cui si approvavano le modifiche richieste dai proponenti riscontrati quali errori formali nella redazione della relazione tecnica e dello schema di convenzione inerenti il Piano Esecutivo Convenzionato denominato "IRI 5";

- deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 5/7/2001 con cui l'Amministrazione comunale ha approvato la dichiarazione di pubblica utilità di urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 1 della L. 3/1/1978, n. 1 nonché dell'art. 14, comma 13 della L. 11/2/1994, n. 109 e ss.mm.ii. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano Esecutivo Convenzionato denominato "IRI 5" ed interessanti in particolare la Via Ellena, ritenute di notevole importanza per decongestionare il flusso veicolare e pedonale del concentrico cittadino;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e ss.mm.ii.;

rende noto

Che nella Segreteria Comunale sono depositati gli atti del procedimento espropriativo, degli immobili descritti nell'allegato elenco e costituiti da:

- Relazione esplicativa dell'opera da realizzare;
- Planimetria catastale di individuazione dell'immobile da espropriare;

- Elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;

- Planimetrie degli strumenti urbanistici vigenti;

avvisa

Che gli interessati, di cui all'unito allegato, possono prendere visione dei suddetti atti e possono presentare le proprie osservazioni, redatte in carta libera ai sensi dell'art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, in ordine al procedimento espropriativo, sotto il profilo sia della legittimità sia nel merito, entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio ed al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Invita

Gli interessati, di cui all'unito allegato, a depositare presso la Segreteria Comunale copia dell'ultima denuncia I.C.I. per i fini di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 501/1992 nonché a dare tempestiva comunicazione del presente avviso ad eventuali fittavoli, coloni, mezzadri, ecc. per i fini di cui all'art. 17 della Legge 22/10/1971 n. 865 e ss.mm.ii., i quali dovranno trasmettere a questa Amministrazione Comunale la necessaria documentazione comprovante l'esistenza del rapporto contrattuale con i proprietari nonché la qualifica di conduttore a titolo principale.

San Benigno Canavese, 16 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Careggio

Allegato

Elenco dei soggetti interessati alle procedure espropriative inerenti le aree facenti parte del PEC IRI 5

nome	cognome	Indirizzo	Citta'	residenza	foglio	mappale
Lotto 1						
Angela	Vecchia	(omissis)	San Benigno C.se	13	N. 693 (ex 504/b)	
Eleonora	Vecchia	(omissis)	San Benigno C.se	13	N. 693 (ex 504/b)	
Lotto 2						
Angelo	Gamarra	(omissis)	San Benigno C.se	13	N. 691 (ex 469/b)	
Angela	Vecchia	(omissis)	San Benigno C.se	13	N. 691 (ex 469/b)	
Lotto 3						
Matilde	Rosso	(omissis)	San Benigno C.se	13	N. 688 (ex 226/b)	

24

Comune di San Benigno Canavese (Torino)

Provvedimento di occupazione d'urgenza per la realizzazione del canale scolmatore del "Buco"

Premesso che:

L'Amministrazione comunale con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/2/2000 ha determinato il nuovo quadro delle priorità degli specifici interventi, al fine di porre in sicurezza l'abitato dopo gli eventi alluvionali del novembre 1994, in base anche alle disponibilità finanziarie attuali e presenti e precisamente:

- canale scolmatore del Rio Fraschetta;
- canale scolmatore del "Buco";

- sistemazione e manutenzione della Bealera Abbaziale;
- sistemazione e manutenzione del Rio Baudino;
- sistemazione e potenziamento della rete fognaria nel centro storico e nell'abitato;

(omissis)

con deliberazione G.C. n. 10 del 1/2/2001 si è approvato il progetto definitivo predisposto dall'Ing. Manzone Giuseppe in associazione con altri collaboratori inerente la realizzazione del canale scolmatore del "Buco";

(omissis)

Il Responsabile del procedimento

decreta

L'occupazione disposta con il presente atto potrà essere protratta fino a 5 (cinque) anni dalla data di immissione nel possesso dei beni da espropriare e necessari alla realizzazione delle opere suddette;

avverte che

1. il presente decreto perderà la sua efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di emissione;

2. l'indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza, disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 18/1/1997, n. 10;

3. l'Ente occupante provvederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. L'Ente occupante potrà introdursi nella proprietà al fine della redazione dello stato di consistenza e per la presa in possesso, previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura del Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'accesso;

4. il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge. Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data medesima;

5. il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e per estratto sul B.U. Regionale.

San Benigno Canavese, 16 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Careggio

25

Comune di San Benigno Canavese (Torino)

Provvedimento di occupazione d'urgenza per la sistemazione idraulica del Rio Baudino

Premesso che:

L'Amministrazione comunale con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/2/2000 ha determinato il nuovo quadro delle priorità degli specifici interventi, al fine di porre in sicurezza l'abitato dopo gli eventi alluvionali del novembre 1994, in base anche alle

disponibilità finanziarie attuali e presenti e precisamente:

- canale scolmatore del Rio Frascchetta;
- canale scolmatore del "Buco";
- sistemazione e manutenzione della Bealera Abbaziale;
- sistemazione e manutenzione del Rio Baudino;
- sistemazione e potenziamento della rete fognaria nel centro storico e nell'abitato;

(omissis)

con deliberazione G.C. n. 9 del 1/2/2001 si è approvato il progetto definitivo predisposto dall'Ing. Peccia Galletto Franco in associazione con altri collaboratori inerente la sistemazione idraulica del Rio Baudino;

(omissis)

Il Responsabile del Procedimento

decreta

L'occupazione disposta con il presente atto potrà essere protratta fino a 5 (cinque) anni dalla data di immissione nel possesso dei beni da espropriare e necessari alla realizzazione delle opere suddette;

avverte che

1. il presente decreto perderà la sua efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di emissione;

2. l'indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza, disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 18/1/1997, n. 10;

3. l'Ente occupante provvederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. L'Ente occupante potrà introdursi nella proprietà al fine della redazione dello stato di consistenza e per la presa in possesso, previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura del Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'accesso;

4. il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge. Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data medesima;

5. il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e per estratto sul B.U. Regionale.

San Benigno Canavese, 16 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Careggio

26

Comune di San Benigno Canavese (Torino)

Provvedimento di occupazione d'urgenza per la realizzazione di un collettore fognario in Via Regina Margherita

Premesso che:

l'Amministrazione comunale con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/2/2000 ha determinato il nuovo quadro delle priorità degli specifici interventi, al fine di porre in sicurezza l'abitato dopo gli eventi alluvionali del novembre 1994, in base anche alle disponibilità finanziarie attuali e presenti e precisamente:

- canale scolmatore del Rio Fraschetta;
- canale scolmatore del "Buco";
- sistemazione e manutenzione della Bealera Abbaziale;
- sistemazione e manutenzione del Rio Baudino;
- sistemazione e potenziamento della rete fognaria nel centro storico e nell'abitato;

(omissis)

con deliberazione G.C. n. 37 del 8/3/2001 si è approvato il progetto definitivo predisposto dall'Ing. Manzone Giuseppe inerente la realizzazione di un nuovo collettore fognario a servizio di Via Regina Margherita;

(omissis)

Il Responsabile del Procedimento

decreta

l'occupazione disposta con il presente atto potrà essere protratta fino a 5 (cinque) anni dalla data di immissione nel possesso dei beni da espropriare e necessari alla realizzazione delle opere suddette;

avverte che

1. il presente decreto perderà la sua efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di emissione;

2. l'indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza, disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 18/1/1997, n. 10;

3. l'Ente occupante provvederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. L'Ente occupante potrà introdursi nella proprietà al fine della redazione dello stato di consistenza e per la presa in possesso, previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura del Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'accesso;

4. il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge. Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data medesima;

5. il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e per estratto sul B.U. Regionale.

San Benigno Canavese, 16 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Careggio

Comune di San Benigno Canavese (Torino)

Provvedimento di occupazione d'urgenza per la realizzazione di un canale scolmatore del Rio Fraschetta

Premesso che:

l'Amministrazione comunale con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/2/2000 ha determinato il nuovo quadro delle priorità degli specifici interventi, al fine di porre in sicurezza l'abitato dopo gli eventi alluvionali del novembre 1994, in base anche alle disponibilità finanziarie attuali e presenti e precisamente:

- canale scolmatore del Rio Fraschetta;
- canale scolmatore del "Buco";
- sistemazione e manutenzione della Bealera Abbaziale;
- sistemazione e manutenzione del Rio Baudino;
- sistemazione e potenziamento della rete fognaria nel centro storico e nell'abitato;

(omissis)

con deliberazione G.C. n. 36 del 8/3/2001 si è approvato il progetto definitivo predisposto dall'Ing. Manzone Giuseppe in associazione con altri collaboratori inerente la realizzazione del canale scolmatore della Fraschetta;

(omissis)

Il Responsabile del Procedimento

decreta

l'occupazione disposta con il presente atto potrà essere protratta fino a 5 (cinque) anni dalla data di immissione nel possesso dei beni da espropriare e necessari alla realizzazione delle opere suddette;

avverte che

1. il presente decreto perderà la sua efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di emissione;

2. l'indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza, disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 18/1/1997, n. 10;

3. l'Ente occupante provvederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. L'Ente occupante potrà introdursi nella proprietà al fine della redazione dello stato di consistenza e per la presa in possesso, previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura del Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'accesso;

4. il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge. Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data medesima;

5. il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e per estratto sul B.U. Regionale.

San Benigno Canavese, 16 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Careggio

Comune di San Benigno Canavese (Torino)

Provvedimento di occupazione d'urgenza per la sistemazione idraulica della Bealera Abbaziale

Premesso che:

l'Amministrazione comunale con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/2/2000 ha determinato il nuovo quadro delle priorità degli specifici interventi, al fine di porre in sicurezza l'abitato dopo gli eventi alluvionali del novembre 1994, in base anche alle disponibilità finanziarie attuali e presenti e precisamente:

- canale scolmatore del Rio Frascchetta;
- canale scolmatore del "Buco";
- sistemazione e manutenzione della Bealera Abbaziale;
- sistemazione e manutenzione del Rio Baudino;
- sistemazione e potenziamento della rete fognaria nel centro storico e nell'abitato;

(omissis)

con deliberazione G.C. n. 40 del 20/3/2001 si è approvato il progetto definitivo predisposto dall'Ing. Peccia Galletto Franco in associazione con altri collaboratori inerente la sistemazione idraulica della Bealera Abbaziale;

(omissis)

Il Responsabile del Procedimento

decreta

l'occupazione disposta con il presente atto potrà essere protratta fino a 5 (cinque) anni dalla data di immissione nel possesso dei beni da espropriare e necessari alla realizzazione delle opere suddette;

avverte che

1. il presente decreto perderà la sua efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di emissione;

2. l'indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza, disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 18/1/1997, n. 10;

3. l'Ente occupante provvederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. L'Ente occupante potrà introdursi nella proprietà al fine della redazione dello stato di consistenza e per la presa in possesso, previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura del Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'accesso;

4. il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge. Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data medesima;

5. il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e per estratto sul B.U. Regionale.

San Benigno Canavese, 16 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Careggio

29

Comune di Scarnafigi (Cuneo)

Variante parziale al P.R.G.C. riguardante l'adeguamento di area interessata da viabilità - inserimento rotatoria (art. 17 c. 7) l.r. 56/77) - Avviso di deposito e pubblicazione

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Vista la del. C.C. n. 24 in data 21.12.2001, avente per oggetto: "Adozione variante parziale al P.R.G.C. per inserimento rotatoria nell'incrocio tra la S.P. 129 e la S.P. 133"

rende noto

che la delibera di adozione della variante in oggetto, unitamente ai relativi elaborati, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune ed ivi depositata, per trenta giorni consecutivi, dal 25.1.2002 a tutto il 25.2.2002, durante i quali chiunque potrà prenderne visione con il seguente orario: Lunedì - dalle ore 14,30 alle ore 16,30; mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 12,30; venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e deposito della variante, ossia dal 9.2.2002 al 25.2.2002, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.

Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto, su carta legale, al Comune di Scarnafigi.

Dal Palazzo Civico, 16 gennaio 2002

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Graziella Ravera

30

Comune di Sizzano (Novara)

Avviso circa il deposito presso l'ufficio di segreteria comunale del piano di recupero di iniziativa privata presentato dal sig. Bianchi Gerolamo e riguardante l'immobile ubicato in Sizzano al fg. 9 mappale 308

Il Sindaco

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 23.13.2001, dichiarata immediatamente eseguibile;

avvisa

che il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dal sig. Bianchi Gerolamo e riguardante l'immobile ubicato in Sizzano al fg. 9 mappale 308, adottato da questo Comune con la succitata delibera è depositato presso l'ufficio di segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi a decorrere dal 24 gennaio 2002 al 22 febbraio 2002.

Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
- il sabato e festivi dalle ore 10 alle ore 12.

Nei successivi 30 (trenta) giorni e precisamente a decorrere dal 23 febbraio 2002 e fino al 24 marzo 2002, chiunque ne abbia interesse, può presentare eventuali osservazioni, in triplice copia, di cui una in bollo.

Sizzano, 24 gennaio 2002

Il Sindaco
Antonio Conterbia

31

Comune di Solonghello (Alessandria)

Avviso di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Il Sindaco

- Vista la Legge Regionale 8/7/1999, n. 19 - artt. 2 e 3;

Rende noto

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 del 26/11/2001, ha approvato il nuovo regolamento edilizio comunale, dichiarato conforme a quello regionale tipo, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 29/7/1999, n. 548-9691.

Il Sindaco
Celestino Novarese

32

Comune di Vanzone con San Carlo (Verbano Cusio Ossola)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile del Procedimento

ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), sui lavori pubblici

avverte

che avendo l'appaltatore dei lavori proseguimento strada comunale e collegamento loc. Ronchi Fuori, Impresa Cogeis S.p.A., con sede in Quincinetto (To), ultimato i lavori in base al contratto di appalto n. 243 in data 24.5.2000, registrato a Domodossola il 5.6.2000 al n. 320 serie prima, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.

Vanzone con San Carlo, 17 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Alberto Rabaglietti

33

Comune di Varallo (Vercelli)

Pubblicazione della graduatoria provvisoria del Bando di assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata emesso in data 30.11.2001

Si rende noto, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 3.9.2001 n. 22, che in data 7.1.2001 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune la graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata di cui al bando 30.11.2000.

Varallo, 7 gennaio 2002

Il Sindaco
Pier Angelo Pitto

34

Enel Distribuzione S.p.A. - Biella

Avviso - autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto elettrico

Visto l'art. 3 della L.R. 26.4.1984, n. 23

rende noto

che in data 30 novembre 2001 ha presentato domanda al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto elettrico alla tensione di 15.000/400-230 Volt Biella Nord - Pianezze e derivazioni nonchè di n. 2 cabine di trasformazione in muratura rispettivamente in Comune di Biella - Fraz. Colma e Comune di Selve M..

A termini dell'art. 9 della L.R. 23/1984, l'autorizzazione dell'impianto in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La domanda ed i documenti di progetto ad essa allegati, sono depositati presso la Regione Piemonte - Servizio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella, via Tripoli 33 - per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Regionale.

Chiunque ne abbia interesse, può presentare ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 L.R. 23/1984, osservazioni al Servizio sopra citato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Biella, 27 dicembre 2001

Enel Distribuzione S.p.A.
Direzione Piemonte
Esercizio Ivrea - Zona di Biella
A. Cardetta

35

Provincia di Alessandria

Avviso determinazione dirigenziale n. 1800/110685 del 31/12/2001 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel territorio del Comune di Sale necessari ai lavori per la realizzazione di un percorso ciclabile lungo la SP n. 85 "Castelnuovo Scrivia - Alluvioni Cambiò"

(omissis)

L'Ingegnere Dirigente Ufficio Tecnico
Direzione Viabilità - LL.PP. - Trasporti
Piergiuseppe A. Dezza

36

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" - Derivazione n. 3847 F. Tanaro - Comune di Ceva - Rio Recurezzo - Istanza 23.5.1980

Con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 12.3.2001 è stata rilasciata la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 23.5.1980, al Consorzio Irriguo Bealera Sottana di Mollere di derivare dal Rio Recurezzo in Comune di Ceva mod. 0,30 (l/s 30) ad uso irriguo.

Estratto del Disciplinare

Art. 13 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che rientrano nelle competenze dell'Amministrazione Provinciale.

In ogni caso i concessionari dichiarano formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione provinciale da qualunque molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi, che si ritengono pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo il 30.3.2001 al n. 2212 serie 3^a.

Esatte lire 260.000 (duecentosessantamila).

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

37

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 382 - 201991 del 20.9.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 382-201991 del 20.9.2001:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, ai sigg.ri Jourdan Evasio, (omissis), e Gay Irene, (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Rouen in Comune di Roure in misura di mod. max e medi 0.30 (l/s 30) per produrre sul salto di metri 80.82 la potenza nominale media di kW 23.77;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 6.10.1987, data della Autorizzazione Provvisoria all'inizio dei lavori, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla medesima data del canone di legge;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia imputato al capo 7°, capitolo 2608,

dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario fino al 31.12.2000 e sarà corrisposto alla Regione Piemonte per gli esercizi futuri;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 1.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 6.6.2001:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico dei concessionari saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico dei concessionari sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, i concessionari devono:

a) includere all'opera di presa, nei termini prescritti dall'art. 13 del presente disciplinare, una scala di risalita per l'ittofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati all'art. 3;

b) lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate:

fino al 31.12.2004 20 l/s;

dal 1.1.2005 50 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare;

c) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l'ittofauna un'asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto b) del presente articolo;

d) dotare il manufatto di derivazione di apposito edificio idoneo alla misurazione della portata assentita;

e) attuare le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua;

f) dotare l'impianto di un sistema di restituzione sincrono delle acque che si attivi in caso di fermata delle macchine, a tutela della costanza dei deflussi a valle dello scarico.

(omissis)

Art. 12 - Termini per l'attuazione delle opere

I concessionari dovranno:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori relativi alle opere non incluse nella Autorizzazione Provvisoria n. 4359 del 6.10.1987 entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche del provvedimento di concessione, dando comunicazione con congruo anticipo al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l'eventuale recupero della fauna ittica;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori dovranno darne immediatamente avviso al Servizio Gestione Risorse Idriche per l'effettuazione delle operazioni di collaudo.

(omissis)

Art. 15 - Canone

A far tempo dalla data della sopracitata Autorizzazione Provvisoria all'inizio dei lavori, i concessionari, ove non lo avessero già fatto, sono tenuti a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente i seguenti canoni:

- dal 6.10.1987 al 31.12.1989, L. 558.000 in ragione di L/kW 10.496 per kW medi 23.77, ai sensi della L. 1.12.1981 n. 692;

- dal 1.1.1990 al 31.12.1993, L. 1.497.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 23.77, ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282;

- dal 1.1.1994 al 31.12.1996, L. 1.460.000 in ragione di L/kW 20.467 per kW medi 23.77, ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36;

- dal 1.1.1997 al 31.12.1999, il canone annuo relativo all'utilizzo dell'acqua di cui all'art. 1, commisurato per ciascuna annualità secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90;

- dal 1.1.2000 al 31.12.2000, L. 522.000 in ragione di L/kW 21.940 per kW medi 23.77, ai sensi del D.M. 24.11.2000.

Per l'annualità 2001 i concessionari devono corrispondere alla Regione Piemonte L. 530.000, in ragione di L/kW 22.313 per kW medi 23.77 ai sensi del D.M. 24.11.2000, secondo le modalità che gli saranno indicate.

Per le annualità successive i concessionari corrisponderanno anticipatamente alla Regione Piemonte, con le medesime modalità, il canone annuo relativo all'utilizzo dell'acqua di cui all'art. 1, aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

E' fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. unico della Legge 18.10.1942 n. 143.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell'impianto, il Servizio Gestione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare dell'impianto e ciò

indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza i concessionari saranno tenuti a prestarsi a propria cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 17 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i concessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 18 - Clausola di solidarietà

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è fatta in solido ai signori:

- Jourdan Evasio nato a Roure il 18.9.1945;

- Gay Irene nata a Pinasca il 27.4.1943.

Conseguentemente, qualora una delle parti venisse meno agli obblighi inerenti alla concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a continuare l'esercizio dell'utenza con tutti gli oneri relativi, salvo il diritto di rinuncia.

(omissis)

38

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Avviso ai creditori

Il Responsabile del Settore sopraindicato:

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. in data 21 dicembre 1999 n. 554 si invita tutti coloro che, per occupazione permanente o temporanea di aree o stabili vantino danni relativi, fossero ancora creditori verso la Ditta Eurorock S.r.l. corrente in Trento (TN) - Via Brennero n. 322 esecutrice dei lavori di consolidamento statico del versamento roccioso ubicato in località Forno nel Comune di Valstrona (VB) assunti con contratto in data 28 Giugno 2001 n. 5925 di Repertorio a presentare al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - Via Romita, 13 bis Domo-dossola (VB) - le domande ed i titoli del loro credito entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

39

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE ALL'ANNO 2000 (Lire 50.000, Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

**RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE**



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

	Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
<input type="checkbox"/>	12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 103,29	A1	
<input type="checkbox"/>	6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 51,65	S1	
<input type="checkbox"/>	12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,48	A3	
<input type="checkbox"/>	6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,24	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.